

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE e DETERMINATO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L DEL 22.01.2004 TRA I COMUNI DI TIVOLI E CICILIANO.

L'anno 2017 addì sedici del mese di maggio presso le rispettive sedi comunali con sottoscrizione in formato digitale contestuale e mediante immediato scambio di p.e.c istituzionali viene redatta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L EE.LL del 22/01/2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali,

TRA

Dott.ssa Lucia Leto Segretario Generale del Comune di Tivoli Dirigente ad *interim* del I Settore Amministrativo-Sezione "Affari Generali e Personale" la quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di Tivoli C.F. 02696630587, (di seguito denominato Ente Utilizzatore);

E

Dott.ssa Alessia Di Legge in qualità di Segretario Comunale la quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di Ciciliano, C.F. 02451890582;

PREMESSO

- che con Deliberazione n. 59/2017 la Giunta Municipale del Comune di Tivoli ha approvato la propria programmazione del Fabbisogno Triennale del personale per gli anni 2017-2019;
- che nella deliberazione di cui sopra è prevista, anche, l'utilizzazione a tempo parziale di personale di altro Ente attraverso convenzioni ex art. 14 del C.C.N.L EE.LL del 22.01.2004;
- che il Sindaco del Comune di Tivoli con la nota di prot. n. 19911/2017 inviata al Comune di Ciciliano chiedeva l'utilizzo a tempo parziale della propria dipendente Ing. Bernardina Colasanti Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente di Cat. D;
- che il Commissario Straordinario del Comune di Ciciliano con nota di prot. n 23407 del 09.05.2017 dava riscontro positivo alla suddetta richiesta, comunicando di aver proceduto, per propria parte, allo scioglimento di analoga convenzione posta in essere dalla dipendente con il Comune di San Polo dei Cavalieri e rimanendo in attesa di concordare le determinazioni necessarie per concludere tale procedimento;
- che l'art. 14, 1° comma, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 prevede che: *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."*;
- che il Comune di Tivoli ed il Comune di Ciciliano rispettivamente con Deliberazioni di Giunta Municipale n.92 del 12/05/2017 e Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 11/05/2017, adottata con i poteri della Giunta hanno approvato il presente schema di convenzione;

- che il consenso della dipendente interessata è acquisito tramite propria sottoscrizione autografa della presente convenzione;
- che la presente convenzione viene sottoscritta nel rispetto della normativa vigente anche in materia di orario di lavoro con decorrenza della propria vigenza dal 01.06.2017 fatto salvo il mancato scioglimento da parte del Comune di San Polo dei Cavalieri in tempo utile per il rispetto di tale data.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - SCOPO ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina l'assegnazione temporanea, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del C.C.N.L. EE.LL del comparto "Regioni–Autonomie Locali" stipulato in data 22.01.2004, della dipendente Ing. Bernardina Colasanti in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Cicerliano in qualità di istruttore direttivo tecnico, posizione economica D1 per lo svolgimento delle funzioni attinenti al ruolo di Esperto Tecnico- Cat. D da assegnare al Settore VI dell'Ente-Sezione "Edilizia".

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

L'Ing. Bernardina Colasanti è assegnata temporaneamente e a tempo parziale, precisamente per 18 ore alla settimana, all'Ente Utilizzatore, a decorrere dal **01.06.2017** e sino al **31.12.2017**.

La presente convenzione, salvo proroga della stessa, cesserà automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza l'obbligo di preavviso.

L'assegnazione potrà, comunque, essere rinnovata su richiesta dell'Ente utilizzatore e, sempre, previo assenso dell'Ente di appartenenza. La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di apposita Deliberazione della Giunta Comunale competente.

In tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di adozione della Deliberazione relativa al recesso.

ART. 3 - TEMPO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO

La dipendente Ing. Bernardina Colasanti presterà servizio presso l'Ente Utilizzatore per un tempo di lavoro pari a 18 (diciotto) ore settimanali per il periodo indicato all'art. 2 nel rispetto del vincolo d'orario settimanale d'obbligo con articolazione settimanale da concordarsi.

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro dell'Ente Utilizzatore, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

Le Amministrazioni di Tivoli e di Cicerliano in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente, l'attribuzione della Responsabilità di Uffici e Servizi o la titolarità della posizione organizzativa o il conferimento di incarichi di alta professionalità.

ART. 4 – RAPPORTO DI LAVORO

Compete all'Ente di appartenenza ed all'Ente Utilizzatore determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria per il buon esito della convenzione).

Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli Uffici dei singoli Comuni in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise; in caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati, anche al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività dei singoli Comuni.

Per l'intera durata della Convenzione presso l'Ente Utilizzatore la gestione giuridica del dipendente resta, comunque, assegnata all'Ente di Provenienza, datore di lavoro del dipendente e la gestione delle presenze del dipendente interessato farà capo a ciascun Comune per le proprie ore lavorative di competenza.

Le ferie e gli altri congedi saranno concessi direttamente ed autonomamente dall'Amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dall'Ente Utilizzatore saranno comunicate al Servizio del Personale dell'Ente di Provenienza.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le prescritte comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa all'Ente di Provenienza che, ove necessario, rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia all'Ente Utilizzatore.

All'Ente di Provenienza spetta la gestione del monte ferie annuo e di tutti i diritti, contrattualmente previsti, spettanti al dipendente. Le parti si impegnano a garantire tempestivamente le informazioni di reciproco interesse relative alla gestione del rapporto che si intende istituire con la presente convenzione.

ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO – RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri con riferimento alle diverse mansioni e responsabilità attribuite da ciascuna amministrazione. Gli oneri verranno ripartiti in proporzione all'orario di utilizzo del lavoratore indicato all'art. 2 e precisamente così ripartito: 18/36 Ente di Provenienza e 18/36 Ente Utilizzatore.

Le spese derivanti da indennità di posizione e di risultato, nonché di conferimento di posizioni connesse a incarichi di alta professionalità stante la correlazione di detti emolumenti a responsabilità ed obiettivi gestionali specifici, verranno determinate esclusivamente dai singoli Comuni, nella misura indicata dai rispettivi Nuclei di Valutazione, nel limite massimo previsto, comunque, dall'art. 14 del C.C.N.L. EE.LL del 2004 e riproporzionate in base al tempo di lavoro prestato.

Per tutta la durata della convenzione la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro restano in capo all'Ente di Appartenenza ed all'Ente Utilizzatore ognuno per la propria competenza determinata dal tempo di lavoro svolto presso il Comune stesso nelle modalità indicate al successivo comma.

L'Ente utilizzatore si impegna a rimborsare direttamente all'Ente di prove-

nienza il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal C.C.N.L in godimento alla dipendente, oltre agli oneri riflessi ed all'IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'orario di lavoro stabilito, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente di provenienza .

Eventuali somme dovute al dipendente per incentivi, compensi per progettazione o quanto altro previsto da norme particolari, saranno a carico del Comune presso il quale la prestazione oggetto di remunerazione verrà resa.

La presente Convenzione non prevede rimborsi spese od altri emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente articolo.

ART. 6 – RISOLUZIONE

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi: scadenza dei termini, risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati, recesso unilaterale nelle modalità indicate nell'art. 2.

ART. 7– MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dalle rispettive Giunte Comunali. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con l'adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi Comuni.

ART. 8 - RINVIO

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa comunque rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

ART. 9-DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato “B” al D.P.R. 642/1972 – Articolo 16 “Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”) e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Letto approvato e sottoscritto in data 16/05/2017

Per l'Ente di Appartenenza

Dr.ssa Alessia Di Legge

Per l'Ente Utilizzatore

Dr.ssa Lucia Leto

Il dipendente interessato per consenso

Ing. Bernardina Colasanti